



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 32
Operativa

OGGETTO: Circolazione stradale.
Procedura Sanzionatoria.
Circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro – Art. 213, comma 4, C.d.S.
Nuova procedura operativa.
Integrazione alle Circolari del Corpo nn. 21/12 e 29/14.

In seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema di conferimento ai custodi-acquirenti dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa per violazioni al C.d.S., si è reso necessario modificare anche la procedura operativa relativa all'accertamento delle violazioni per circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro (art. 213, comma 4, C.d.S.).

Pertanto, in deroga alle disposizioni impartite con la Circolare del Corpo n. 21/12 (paragrafo n. 11, pag. 7), **per i casi di accertamento della violazione di circolazione abusiva durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a sequestro, prevista e sanzionata dall'art. 213, comma 4, C.d.S.**, si dispone quanto segue:

VEICOLO IN CIRCOLAZIONE DINAMICA

- ⇒ A carico del conducente identificato, saranno applicabili sia le sanzioni pecuniarie, sia quelle accessorie previste **dall'art. 213, comma 4, C.d.S.** (sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione patente da 1 a 3 mesi). A carico del proprietario del veicolo, qualora persona diversa, sarà notificato il medesimo verbale, in qualità di responsabile in solido.
- ⇒ Sul verbale di contestazione della violazione dovrà essere riportata la seguente frase: *“Si intima il ripristino immediato del ricovero del veicolo presso il luogo di custodia già individuato”*
- ⇒ Il veicolo dovrà essere fatto trasportare e depositare presso il luogo di custodia individuato nel precedente verbale di sequestro a cura e spese dell'interessato. Con riferimento alla condotta del veicolo nel luogo di custodia occorre verificare la presenza o meno di cause ostative alla circolazione del veicolo; a tal fine, si richiamano integralmente le disposizioni impartite con la Circolare del Corpo n. 21/12 (paragrafo n. 9, pag. 7).
- ⇒ Inoltrare una segnalazione alla Prefettura all'indirizzo di posta elettronica depenalizzazione.pref_torino@interno.it, per comunicare che il veicolo, già sottoposto a sequestro con affidamento in custodia al proprietario/conducente, è stato sorpreso in circolazione abusiva.

VEICOLO IN CIRCOLAZIONE STATICA (in sosta su area pubblica)

- ⇒ Notificare al custode (nonché, se persona diversa, anche al proprietario del veicolo) l'invito a presentarsi ai sensi dell'art. 180, c. 8, Cd.S. (Mod. CS 3/08), **entro 10 giorni**, al fine di intimargli di condurre il veicolo nel luogo di custodia a suo tempo dichiarato nel verbale di sequestro.
- ⇒ Se il custode/proprietario invitato/i non si presenta/no, data l'impossibilità di individuare l'effettivo conducente del veicolo (atteso che la norma in esame punisce chi "*circola abusivamente*"), sarà applicabile la sola sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 213, comma 4, C.d.S. a carico del proprietario del veicolo in qualità di responsabile in solido (con trasgressore: ignoto).
- ⇒ Sul verbale di contestazione della violazione da notificare al proprietario del veicolo dovrà essere riportata la seguente frase: "*Si intima il ripristino immediato del ricovero del veicolo presso il luogo di custodia già individuato*".
- ⇒ Inoltrare una segnalazione alla Prefettura all'indirizzo di posta elettronica depenalizzazione.pref_torino@interno.it, per comunicare che il veicolo, già sottoposto a sequestro con affidamento in custodia al proprietario/conducente, è stato sorpreso in circolazione abusiva.

Nei casi in cui, contestualmente alla violazione dell'art. 213, comma 4, C.d.S. per circolazione abusiva, venga accertata una qualsivoglia violazione la stessa dovrà essere ovviamente sanzionata nei termini di Legge. Ciò, anche qualora si tratti della medesima violazione che aveva determinato l'applicazione del precedente provvedimento di sequestro (ad es. veicolo sottoposto a sequestro per omessa copertura assicurativa, art. 193 C.d.S., che venga trovato in circolazione abusiva ancora sprovvisto di copertura assicurativa); **in tal caso, ovviamente, si procederà di nuovo all'applicazione delle stesse sanzioni pecuniarie ed accessorie, anche se già applicate in precedenza.** Pertanto, rimanendo all'esempio suddetto, si dovrà adottare un nuovo provvedimento di sequestro, con affidamento in custodia al proprietario/conducente, quando possibile, ovvero con deposito presso il custode-acquirente con le modalità indicate nella Circolare del Corpo n. 29/14.

Si confermano le disposizioni impartite con la Circolare del Corpo n. 80/13, in relazione alle procedure di controllo dei veicoli fuori uso abbandonati o in sosta irregolare prolungata su aree pubbliche.

Le disposizioni, in contrasto con la presente, contenute nel paragrafo n. 11 della circolare del corpo n. 21/12 sono revocate.

DC/dc/RB
Addì, 20/03/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Marco SGARBI